



STATUTO

Art. 1 COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – DURATA

E' costituita l'associazione di Volontari denominata:

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI BERNAREGGIO”

Con sede a Bernareggio in via Manzoni n° 14

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 IDENTITA' DELL'ASSOCIAZIONE

- Si ispira ai valori cristiani della persona in ogni sua dimensione: umana, culturale, spirituale, religiosa.
- E' aperta ad ogni persona e disposta ad accogliere e a donare **collaborazione e servizio gratuito** la dove si verifichi una situazione di bisogno.
- Si muove nell'ambito della legislazione dello Stato e degli Enti Locali e in particolare in osservanza dell'art. 45 della legge 833/783

Art. 3 SCOPI

- Riconoscimento del diritto di ciascuna persona ad una crescita globale e conseguente aiuto concreto alle persone nei casi di disabilità fisica, psichica e sociale
- Sostegno fattivo, in spirito di solidarietà e condivisione, alle famiglie in difficoltà per la presenza di persone handicappate, anziane e malate.
- Raccolta e divulgazione delle informazioni legislative relative all'inserimento sociale (e all'assistenza) delle persone handicappate, anziane, disadattate.
- Realizzazione di attività rivolte agli associati al fine di promuovere la crescita culturale, nella ricerca costante di nuove forme di intervento.
- Promozione di iniziative idonee a sensibilizzare popolazione, associati ed Enti sui problemi dell'handicap e dell'emarginazione.
- Intervento diretto ad alleviare le condizioni di sofferenza degli infermi ricoverati negli ospedali o assistiti in analoghe strutture pubbliche o private e a domicilio.

Art. 4 ASPETTO FINANZIARIO

- L'Associazione non ha scopo di lucro e farà fronte ai propri oneri con contributi volontari degli associati e di terzi.
- Per la realizzazione dei propri scopi potrà fruire di fondi derivanti dalla stipula di convenzioni con Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia delle scelte dell'Associazione.
- Potrà compiere tutte le operazioni finanziarie e patrimoniali, ivi comprese quelle immobiliari, necessarie al raggiungimento degli scopi indicati all'art.3.

Art. 5 RAPPORTI CON L'ENTE PUBBLICO

- I rapporti con gli Enti pubblici sono improntati da spirito di collaborazione e regolati dalle modalità previste dagli art. 3 e 4.

-

Art. 6 ADESIONI

- Possono essere associate persone fisiche che condividono i valori cristiani indicati all'art. 2, lo spirito e le attività dell'Associazione (secondo le norme del regolamento)
- Ogni individuo a titolo personale e, ogni gruppo, anche se non dà la propria adesione, può offrire la propria collaborazione al raggiungimento degli scopi espressi all'art. 3.
- L'adesione viene espressa mediante la compilazione e la sottoscrizione di un modulo predisposto, previa presentazione di un socio.
- All'associato viene riconosciuta la competenza a proporre interventi in campo assistenziale nei settori di attività propria.
- La qualifica si rinnova tacitamente di anno in anno versando la quota associativa. Viene però persa in conseguenza di:
 - a. recessione volontaria da parte dell'Associato, notificando il proprio recesso al Consiglio Direttivo.
 - b. per decadimento, qualora il volontario non dovesse rinnovare la quota associativa e non partecipare alla vita dell'Associazione per tutto un anno, previo ultimo contatto personale
 - c. per espulsione, deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo, dopo aver sentito il socio interessato, per atti da questi compiuti in contrasto al dettato dello Statuto e del regolamento, o per il verificarsi di gravi motivi che rendono incompatibile la continuazione del rapporto associativo.
 - d. i soci receduti o espulsi non possono pretendere il rimborso delle quote associative versate, né vantare diritti sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 CARICHE

- Le cariche e gli incarichi associativi sono espletati gratuitamente. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione può ricorrere alla collaborazione di esperti e di persone anche non associate.

Art. 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Assemblea degli Associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Art. 9 ASSEMBLEA: funzione e funzionamento

- All'Assemblea possono partecipare con diritto di voto solo coloro che sono stati ammessi all'Associazione.
- L'Assemblea delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- L'Assemblea ordinaria delibera il programma annuale, i bilanci preventivo e consuntivo, la nomina e la revoca delle cariche sociali e tutti i provvedimenti non riservati all'Assemblea straordinaria. Per causa di comprovata gravità può revocare cariche sociali, deliberando a maggioranza assoluta degli associati, approva e modifica il regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

Art. 10 ASSEMBLEA: validità

- Per la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria occorre la presenza del 50% (cinquanta per cento) degli Associati. Le delibere sono prese con il voto favorevole del cinquantuno per cento degli associati presenti.

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: competenze, composizioni e funzioni

- E' composto da cinque q undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria che ne fissa il numero all'atto della nomina. Rimane in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

- FUNZIONI

- a. Esegue i deliberati dell'Assemblea per l'attuazione del piano annuale di attività
- b. Ammette gli associati, con voto a maggioranza, su presentazione di un socio
- c. Nomina tra i propri membri il Presidente e un Cassiere Segretario
- d. Convoca l'Assemblea almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo richieda il dieci per cento degli associati
- e. Controlla i conti dell'Associazione predisponendo i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- f. Accetta le dimissioni di componenti il Consiglio Direttivo e provvede alla loro sostituzione
- g. Predisporre il regolamento interno
- h. Designa i propri rappresentanti negli organismi pubblici di programmazione e gestione di interventi a favore dei bisogni esistenti nel territorio

Art. 12 PRESIDENTE

- Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i suoi compiti sono demandati al Consigliere più anziano, o ad altri, delegato dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 ASSOCIATI

- Ogni associato può recedere dall'Associazione notificando il proprio recesso con lettera spedita al Consiglio Direttivo. Non potrà rivendicare alcun compenso o restituzione, statuendosi che ogni rapporto è destinato a fini associativi.

Art. 14 SCIoglimento

- In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale verrà devoluto ad altre associazioni di Volontariato operanti in identico settore secondo le indicazioni contenute nello Statuto

IL PRESIDENTE

Antonella Nava